

DISCIPLINARE D'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione..... con sede legale a
..... Via.....C.F., consapevole
della sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

di aver letto compreso e capito il seguente disciplinare che viene accettato in tutte le sue parti
attraverso l'apposizione della propria firma in calce allo stesso.

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare approvato nel suo schema generale con Determinazione Dirigenziale n.... del ...
2025 che disciplina l'utilizzo del locale sito in di competenza
circostrizionale, secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del vigente Regolamento n. 186 per la
"Concessione locali comunali da parte delle Circostrizioni" ed è parte integrante e sostanziale della
determinazione di concessione.

ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il locale oggetto del presente disciplinare è da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle
attività per le quali il concessionario ha presentato specifica istanza, attenendosi alle seguenti
disposizioni:

- 1) i locali non potranno essere destinati a sede dell'Associazione;
- 2) nel locale avuto in concessione si dovranno svolgere esclusivamente attività per cui non è
richiesta la verifica preventiva della Commissione Provinciale di Vigilanza;
- 3) la destinazione d'uso deve corrispondere a quella indicata nell'atto di concessione;
- 4) non può essere consentito ad altri né in tutto, né in parte il godimento del locale oggetto del
presente disciplinare.
- 5) nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e, in
questo caso, non verranno applicate sanzioni.
- 6) in caso di sottrazione di beni mobili, il concessionario è tenuto a risarcire la Città corrispondendo
il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni civili della Città
contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e
rilasciandone copia alla Circostrizione.

ART. 3 RIMBORSO SPESE

Per le concessioni a titolo oneroso, i rimborsi spese orari sono annualmente incrementati in base
all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà

in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.
Le spese saranno fatturate a carico del concessionario, il corrispettivo è dovuto indipendentemente dall'utilizzo dei locali.

ART. 4 UTENZE

Le utenze non sono a carico del concessionario; gli identificativi dei contatori e i relativi soggetti intestatari sono richiamati nella determinazione di concessione.

ART. 5 DURATA E RINUNCIA

La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e avrà termine il....., nei giorni ed orari indicati nel provvedimento di concessione:

Eventuali modifiche di orario di utilizzo del locale concesso devono essere preventivamente e tempestivamente richieste per iscritto al Dirigente della Circoscrizione, che deciderà in merito alla loro autorizzazione.

Una eventuale rinuncia alla concessione del locale deve essere comunicata in forma scritta almeno 10 giorni prima della data di inizio attività, precisando di quale locale trattasi, indicando data della domanda originaria, la data di utilizzo che era stata richiesta e la motivazione della rinuncia. Si sottolinea che ai sensi dell'art. 84 comma 2 punto a) e comma 3 del Regolamento di contabilità della Città, la mancata osservanza di quanto sopra indicato e di quanto riportato nel presente disciplinare potrà comportare la decadenza della concessione e in caso di utilizzo dei locali per un numero di ore inferiore a quello previsto, per motivi imputabili al concessionario e salvo rinuncia comunicata come sopra indicato, la Circoscrizione si riserva di provvedere al recupero dei corrispettivi per i canoni non realizzati in relazione alle ore di mancato utilizzo.

ART. 6 REVOCA

La concessione è revocabile in ogni momento in relazione alle necessità dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento 397 ove il bene risulti necessario al soddisfacimento di interessi pubblici di particolare rilevanza, la Città di Torino provvederà a riprendere il bene assegnato alla Circoscrizione, dal momento che quest'ultima ne ha gestione, rimanendo la proprietà in capo alla Città.

La Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del sopra citato "Regolamento n. 186", con provvedimento motivato del suo Dirigente di Servizio Circoscrizione 8, di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata per prioritarie ed improcrastinabili esigenze proprie che comportino la necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di attività istituzionali e/o deliberate dalla medesima.

La concessione potrà essere sospesa e/o revocata nel caso si verificano situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali. La concessione potrà essere revocata anche nel caso in cui i locali siano scarsamente utilizzati o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento concessorio, o nel caso venga arrecato in qualunque forma o ragione molestia, pregiudizio o danno ad altre attività condotte in locali attigui ai locali concessi. La comunicazione della sospensione o revoca della concessione sarà trasmessa quanto prima possibile al concessionario, con un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di inagibilità o in presenza di situazioni di pericolo il provvedimento ha comunque efficacia immediata e non dà diritto ad alcun rimborso per indennizzo al concessionario per i giorni non usufruiti; eventualmente è a discrezione del Dirigente di Servizio Circoscrizione 8 concedere la facoltà di recupero delle giornate non utilizzate.

ART. 7 CONSEGNA

Il locale è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora siano presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare in tutto od in parte l'utilizzo.

Per le concessioni in autogestione sarà cura del concessionario, o di un suo delegato per iscritto, provvedere al ritiro delle chiavi, all'apertura/chiusura del locale e alla sua sorveglianza ed egli sarà responsabile del suo corretto uso anche da parte degli esterni che frequenteranno il locale oggetto della presente concessione, che dovranno sottostare alle prescrizioni di cui al seguente art. 8.

ART. 8

PULIZIA E SORVEGLIANZA

Per le concessioni in autogestione il concessionario provvede, a propria cura e spese negli orari concessi, all'accurata pulizia del locale al termine delle attività, lasciandolo in ordine. Qualora il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la sorveglianza, la capienza massima, la pulizia del locale e delle attrezzature e ogni altro onere declinato nel presente disciplinare, l'Amministrazione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In casi più gravi o di recidiva, l'Amministrazione può escludere l'inadempiente a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc, comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali e delle attrezzature da parte del concessionario, si applicheranno le norme previste dal Regolamento n. 186.

ART. 9

RESPONSABILITÀ

L'utilizzo dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici. Il concessionario terrà l'Amministrazione indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione.

Una utilizzazione dei locali non corrispondente alla destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione implica l'immediata revoca dello stesso provvedimento, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del concessionario.

Il concessionario provvederà altresì a:

- custodire le chiavi dei locali, delle quali è fatto espresso divieto di fare duplicati, organizzare i servizi di pulizia e sovrintendere al corretto uso delle utenze;
- segnalare tempestivamente alla Circoscrizione le manomissioni ed altre anomalie riscontrate durante l'esercizio della concessione.

Sarà cura del concessionario sorvegliare che vengano rispettate le norme di sicurezza e di comportamento di cui alla normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla Sicurezza. In tale ottica, il concessionario dovrà assumersi l'impegno di curare e mantenere costantemente libere le uscite di sicurezza disponibili come vie di fuga in caso di emergenza. Durante l'utilizzo del locale verificare che sia sempre rispettata la capienza massima del medesimo locale, in modo tale che nel medesimo non siano contemporaneamente presenti un numero di utenti superiore al quantitativo indicato. Il concessionario si impegna a non smerciare alcun tipo di bevanda né altro genere alimentare.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale sollevando la Città da ogni onere comunque derivante, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali avuti in concessione e manleva l'Amministrazione, da qualsiasi responsabilità civile e penale o questione di qualunque genere connessa all'uso e alla gestione dei locali oggetto del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all'art. 7 del Regolamento Comunale n. 186.

ART. 10

RICONSEGNA

Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire il locale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'atto della concessione, nonché dovrà depositare agli atti dell'Amministrazione una relazione inerente l'attività svolta.

ART. 11
ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nel locale dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 12
FORO COMPETENTE

Per gli effetti della presente concessione, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. Per quanto non previsto o richiamato nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alla vigente normativa in materia.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione. Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino,

Firma per accettazione e
sottoscrizione del presente disciplinare

La Dirigente
Dott.ssa Patrizia ROSSINI
